



Delibera 5 agosto 2025 n. 385/2025/R/EEL

Il 5 agosto 2025 ARERA ha pubblicato la delibera 385/2025/R/EEL, introducendo importanti novità per chi gestisce impianti di generazione distribuita **fotovoltaici ed eolici di taglia uguale o superiore ai 100 kW**. In data successiva, il 23 dicembre 2025, tale delibera è stata parzialmente modificata dalla delibera 564/2025/R/EEL, che ha prorogato i termini stabiliti dalla delibera 385/25 stessa. Nel seguito vengono riassunti i disposti delle due delibere.

La delibera 385/25 prevede, per gli impianti esistenti e nuovi, **l'obbligo di installazione del "Controllore Centrale d'Impianto"(CCI)**, così come definito dalla Norma CEI 0-16, ivi inclusi i relativi Allegati O e T, nonché **l'obbligo di attivazione della funzionalità PF2** "Limitazione della potenza attiva su comando esterno del DSO" prevista per il CCI, ovvero il CCI deve avere la possibilità di ridurre, fino eventualmente all'azzeramento, la potenza prodotta dall'impianto in cui è inserito in seguito ad un segnale ricevuto dai sistemi dell'impresa distributrice.

I produttori sono responsabili dell'installazione e manutenzione del CCI e del relativo sistema di comunicazione e dell'attivazione della funzionalità PF2 "Limitazione della potenza attiva su comando esterno del DSO".

Nel caso di impianti di produzione nuovi, i produttori devono installare il CCI ed attivare la funzionalità PF2 entro la data di entrata in esercizio dei medesimi impianti di produzione; la mancata installazione del CCI e la mancata attivazione della funzionalità PF2 sopra descritta è condizione sufficiente per sospendere l'attivazione della connessione.

Nel caso di impianti di produzione esistenti, i produttori:

- se **di potenza maggiore o uguale ad 1 MW** e già conformi alla Delibera 540/21/R/eel, devono attivare la funzionalità PF2, e comunicare tale adeguamento all'impresa distributrice **entro il 28 febbraio 2026**.
- se **di potenza uguale o maggiore di 500 kW e minore di 1 MW**, devono procedere all'installazione del CCI, attivare la funzionalità PF2, e comunicare l'avvenuto adeguamento all'impresa distributrice **entro il 28 febbraio 2027**;
- se **di potenza uguale o maggiore di 100 kW e minore di 500 kW** devono procedere all'installazione del CCI, attivare la funzionalità PF2, e comunicare l'avvenuto adeguamento all'impresa distributrice **entro il 31 marzo 2027**.

A decorrere dalle date entro cui è previsto l'obbligo di adeguamento ai sensi della deliberazione e fino alla data di ricevimento della comunicazione di avvenuto adeguamento, in relazione agli impianti di produzione non ancora adeguati è sospesa l'erogazione delle partite economiche erogate dal GSE (ivi inclusi eventuali incentivi), nonché la valorizzazione dell'energia elettrica immessa in rete.

Classificazione impianti nuovi ed esistenti

Sono considerati **impianti nuovi** tutti gli impianti che ricadono nelle condizioni della seguente tabella:

Impianti nuovi

Potenza Impianto	Fonte Primaria	Data presentazione domanda connessione	Data entrata in esercizio
$P \geq 1 \text{ MW}$	Eolica o fotovoltaica	dopo 05/08/2025	dopo 05/08/2025
$0,5 \text{ MW} \geq P < 1 \text{ MW}$	Eolica o fotovoltaica	dopo 05/08/2025	dopo 05/08/2025
$0,1 \text{ MW} \geq P < 0,5 \text{ MW}$	Eolica o fotovoltaica	dopo 31/10/2025	dopo 31/10/2025

Mentre sono considerati **impianti esistenti** tutti gli impianti già connessi alla data di pubblicazione della Delibera o ancora da connettere e che ricadono nelle condizioni della seguente tabella:

Impianti esistenti

Potenza Impianto	Fonte Primaria	Data presentazione domanda connessione	Data entrata in esercizio
$P \geq 1 \text{ MW}$	Eolica o fotovoltaica	$\leq 05/08/2025$	qualsiasi
$0,5 \text{ MW} \geq P < 1 \text{ MW}$	Eolica o fotovoltaica	$\leq 05/08/2025$	qualsiasi
$0,1 \text{ MW} \geq P < 0,5 \text{ MW}$	Eolica o fotovoltaica	$\leq 31/10/2025$	qualsiasi

Contributi per gli impianti esistenti

I produttori che hanno adeguato gli impianti di produzione **esistenti di potenza uguale o maggiore di 500 kW e minore di 1 MW** e attivato la funzionalità PF2 hanno

diritto, per ciascun impianto di produzione adeguato, ad un contributo forfetario per l'adeguamento pari al prodotto tra un valore "base" pari a 10.000 € e un coefficiente pari a:

- a) 1, nel caso di invio entro il 31 dicembre 2026 della comunicazione di avvenuto adeguamento;
- b) 0,8, nel caso di invio tra il 1 gennaio 2027 e il 28 febbraio 2027 della comunicazione di avvenuto adeguamento;
- c) 0,40, nel caso di invio tra il 1 marzo 2027 e il 31 maggio 2027 della comunicazione di avvenuto adeguamento;
- d) 0, nel caso di invio successivo al 31 maggio 2027 della comunicazione di avvenuto adeguamento.

I produttori che hanno adeguato gli impianti di produzione **esistenti di potenza uguale o maggiore di 100 kW e minore di 500 kW** e attivato la funzionalità PF2 hanno diritto, per ciascun impianto di produzione adeguato, ad un contributo forfetario per l'adeguamento, pari al prodotto tra un valore "base" pari a 7.500 € e un coefficiente pari a:

- a) 1, nel caso di invio entro il 31 gennaio 2027 della comunicazione di avvenuto adeguamento;
- b) 0,8, nel caso di invio tra il 1 febbraio 2027 e il 31 marzo 2027 della comunicazione di avvenuto adeguamento;
- c) 0,40, nel caso di invio tra il 1 aprile 2027 e il 30 giugno 2027 della comunicazione di avvenuto adeguamento;
- d) 0, nel caso di invio successivo al 30 giugno 2027 della comunicazione di avvenuto adeguamento.

Entro due mesi dal termine delle attività di competenza delle imprese distributrici (28 febbraio 2027) o, se successivo, entro due mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di avvenuto adeguamento degli impianti di produzione esistenti e del nuovo regolamento di esercizio sottoscritto dal produttore, ASSM effettua verifiche da remoto, accompagnate ove necessario da sopralluoghi a campione presso gli impianti di produzione esistenti oggetto di adeguamento, al fine di verificare l'avvenuta e corretta installazione dei CCI e la piena operatività della funzione PF2 anche effettuando prove di comunicazione con le infrastrutture di ASSM tramite i canali messi a disposizione dalla medesima.

Nel caso in cui le verifiche abbiano esito positivo, il contributo forfetario per l'adeguamento è erogato da ASSM entro il mese successivo alla data della verifica con esito positivo.

Nel caso in cui le verifiche abbiano esito negativo per cause non imputabili ad ASSM, la medesima ne dà evidenza al produttore, dando indicazioni in merito agli interventi correttivi necessari e prevedendo una scadenza di almeno due mesi per la loro effettuazione. Al termine di tali interventi correttivi, il produttore ne dà comunicazione ad ASSM che programma una nuova verifica entro il mese successivo alla data di ricevimento della comunicazione.

Qualora l'esito delle verifiche sia positivo, il contributo forfetario per l'adeguamento è erogato dall'impresa distributrice entro il mese successivo alla data della verifica con esito positivo: ai fini della quantificazione dell'eventuale contributo forfetario, rileva la data di invio della nuova comunicazione di avvenuto adeguamento. Qualora l'esito delle verifiche continui a essere negativo per cause non imputabili all'impresa distributrice e qualora siano decorse le tempistiche precedentemente esposte, ASSM inserisce il produttore, in relazione a tale impianto di produzione, tra gli inadempienti alla deliberazione ARERA 385/25. Il produttore perde il diritto al contributo forfetario in relazione a un dato impianto di produzione nei casi in cui, per tale impianto di produzione, sia inserito tra gli inadempienti.

Procedura da seguire per adeguare gli impianti

Produttori esistenti

A seguito dell'adeguamento dell'impianto, dovranno inviare la comunicazione di avvenuto adeguamento all'indirizzo PEC segreteria.assm@legalmail.it .

Tale comunicazione dovrà avere il seguente oggetto (incluso obbligatoriamente il POD dell'impianto): "Avvenuto adeguamento ai sensi della Delibera ARERA 385/2025 POD IT019E....." e dovrà essere integrata da:

- Dichiarazione di avvenuto adeguamento e allegato "*Informazioni relative alle caratteristiche dell'Impianto*", il cui format è disponibile al seguente link:
<https://www.assm.it/energia-elettrica/controllabilita-del-385-2025/>
- Una dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/00, redatta da un tecnico abilitato non dipendente del produttore stesso, in cui si attesta che l'impianto è stato adeguato alle prescrizioni del Codice di Rete di Terna e della Norma CEI 0-16 in materia di osservabilità e/o controllabilità (Allegati O e T). Lo schema tipo di dichiarazione di conformità del CCI per impianti esistenti è disponibile al seguente link:
<https://www.assm.it/energia-elettrica/controllabilita-del-385-2025/>
- Copia del documento di identità in corso di validità del Tecnico abilitato;

- Copia del documento di identità in corso di validità del Legale Rappresentante della società proprietaria dell'impianto;
- Nuovo regolamento di esercizio sottoscritto dal Legale Rappresentante. Il testo del nuovo regolamento di esercizio è disponibile al seguente link:
<https://www.assm.it/energia-elettrica/controllabilita-del-385-2025/>
Si avverte che gli allegati del precedente regolamento di esercizio rimangono invariati, e pertanto continuano ad essere validi. Occorre invece compilare il nuovo Allegato 11, posto in fondo al Regolamento di Esercizio aggiornato;
- Certificato CA (Certification Authority) del Controllore Centrale d'Impianto (CCI) - il Certificato deve essere un file di testo in formato .pem.

I produttori eolici e fotovoltaici già soggetti alla delibera 540/21 e che hanno provveduto ad installare il CCI in precedenza dovranno invece inviare unicamente il modello di avvenuta attivazione funzionalità PF2 sopra menzionato all'indirizzo PEC segreteria.assm@legalmail.it.

Produttori nuovi

I titolari di impianti di produzione nuovi dovranno installare i dispositivi CCI entro la data di entrata in esercizio, dandone comunicazione ad ASSM entro la data di attivazione della connessione ai sensi del TICA.

I documenti necessari all'attestazione dell'avvenuta installazione sono:

- Dichiarazione di avvenuta installazione dei dispositivi e allegato "*Informazioni relative alle caratteristiche dell'impianto*", il cui format è disponibile al seguente link:
<https://www.assm.it/energia-elettrica/controllabilita-del-385-2025/>
- Dichiarazione di conformità del CCI per impianti nuovi (rilasciata dal costruttore) disponibile al link:
<https://www.assm.it/energia-elettrica/controllabilita-del-385-2025/>
- Copia del documento di identità in corso di validità del Legale Rappresentante;
- Copia del documento di identità in corso di validità del Costruttore del CCI;
- Certificato CA (Certification Authority) del Controllore Centrale d'Impianto (CCI) - il Certificato deve essere un file di testo in formato .pem.

Per richiedere chiarimenti sugli adeguamenti della Delibera 385/25/R/EEL, il Produttore potrà contattare ASSM tramite la PEC segreteria.assm@legalmail.it con oggetto "Delibera 385/2025", specificando il POD dell'impianto di produzione.

Per ogni ulteriore approfondimento in materia si rimanda al testo della delibera 385/2025/R/EEL consultabile sul sito dell'Autorità al link: <https://www.arera.it/atti-e-provvedimenti/dettaglio/25/385-25>